

# IL REATO NEL CODICE PENALE PUÒ ARGINARE LA CRIMINALITÀ

SULLA BASE DELLA DIRETTIVA 2008/99/CE, GLI STATI MEMBRI DEVONO PUNIRE ALCUNI COMPORTAMENTI GRAVI CON SANZIONI “EFFICACI, PROPORZIONATE E DISSUASIVE”. QUANTO I NUOVI REATI E LE NUOVE SANZIONI SAPRANNO ESSERE TALI? COME LA GIURISPRUDENZA POTRÀ AIUTARE NEL RAGGIUNGIMENTO DI QUESTI OBIETTIVI? NON MANCANO CRITICITÀ.

## Le indicazioni del diritto europeo

Gran parte del nostro diritto ambientale proviene dall'Europa. Fino ad alcuni anni addietro, questa constatazione riguardava soltanto la disciplina sostanziale; oramai da decenni, infatti, gestione dei rifiuti, inquinamento atmosferico, scarichi idrici, valutazione di impatto ambientale, autorizzazioni ambientali trovano la loro prima fonte di disciplina in direttive e regolamenti europei. Recentemente, tuttavia, l'Unione europea ha preso atto che nessuna regolamentazione è veramente efficace se rimane priva di un equilibrato, ma severo sistema sanzionatorio. Da ciò è conseguita – dopo alcune incertezze e false partenze dovute all'incertezza circa lo strumento giuridico da utilizzare – la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente. Questa direttiva richiede l'istituzione di un gruppo minimo di reati gravi contro l'ambiente e impone agli Stati membri di prevedere sanzioni penali più dissuasive per questo tipo di reati, se perpetrati intenzionalmente o causati da negligenza grave.

Sulla base della direttiva, gli Stati membri devono punire una serie di comportamenti, intenzionali o conseguenti a una grave negligenza, che violino una normativa comunitaria nel campo della tutela ambientale.

Le sanzioni penali devono riguardare – con modalità decise dagli Stati membri – tanto le persone fisiche quanto le persone giuridiche nel cui interesse o vantaggio il reato venga commesso.

Il punto davvero fondamentale della direttiva è però costituito da una triade di aggettivi, che qualifica le caratteristiche delle sanzioni penali che devono essere previste in materia ambientale. Queste sanzioni, avvisa la direttiva, devono essere “efficaci, proporzionate e dissuasive”.

Conseguentemente, la valutazione della riforma dei reati ambientali deve prima di tutto essere effettuata con riferimento

a questi tre aggettivi. Quanto i nuovi reati e le nuove sanzioni sapranno essere da un lato efficaci e dissuasivi e dall'altro proporzionati? Come la giurisprudenza potrà aiutare nel raggiungimento di questi obiettivi? Queste sono le domande cui vorrei provare a rispondere attraverso questo breve articolo.

Nuovi importanti reati ambientali – in particolare quello di *inquinamento ambientale* e quello di *disastro ambientale* – vengono previsti dalla nuova legge. E si tratta di delitti, caratterizzati da pene edittali particolarmente severe e da termini di prescrizione veramente lunghi. Inoltre, la punibilità è prevista non soltanto a titolo di dolo, ma anche (ovviamente con una riduzione di pena) a titolo di colpa. Solo questa sintetica descrizione porta a ritenere che l'efficacia e la dissuasività del nuovo sistema siano davvero significativi. A ciò si possono aggiungere, nella medesima direzione:

- l'introduzione del nuovo reato di *impedimento del controllo ambientale*
- la previsione di nuove severe sanzioni economiche e interdittive per le persone giuridiche
- la nuova disciplina della *confisca per equivalente*
- la previsione di meccanismi di *ravvedimento operoso*, finalizzati a facilitare la raccolta della prova (attraverso agevolazioni verso chi collabora), oltre che la bonifica e il ripristino dello stato dei luoghi.

## Il rispetto del principio di proporzione nel nuovo sistema sanzionatorio per i reati ambientali

Dal punto di vista della proporzionalità, il nuovo sistema ci aiuta a differenziare tra gli *illeciti ambientali gravi* e le *violazioni meramente formali*. Ciò avviene in due modi:

a) “verso l'alto”, introducendo nuovi gravi delitti ambientali direttamente nel codice penale e aggravando le pene previste per

altri reati quando essi sono commessi allo scopo di eseguire reati ambientali b) “verso il basso”, istituendo meccanismi di regolarizzazione delle violazioni ambientali formali, attraverso il semplice adempimento di prescrizioni impartite dagli enti di controllo (il sistema è simile a quello già vigente in materia di sicurezza sul lavoro).

## La futura applicazione giurisprudenziale del nuovo sistema e alcune sue significative criticità

Il testo della riforma non manca di aspetti discutibili, che potranno portare a significative difficoltà applicative e sui quali ci si deve augurare, da parte della giurisprudenza, un atteggiamento equilibrato e responsabile (e perciò stesso anche più efficace e proporzionato). Vorrei limitarmi, in questa sede, a sottolineare due aspetti.

Il primo riguarda la definizione di *disastro ambientale*, un delitto che, con le nuove norme, sarà assai severamente punito con la reclusione da cinque a quindici anni in caso di dolo, ridotti da un terzo a due terzi in caso di violazione colposa. Il nuovo art. 452-quater del codice penale indica tre casi di disastro ambientale. I primi due – “alterazione irreversibile” di un equilibrio dell'ecosistema o sua alterazione reversibile soltanto attraverso “provvedimenti eccezionali” – effettivamente descrivono, con perfettibile ma sufficiente chiarezza, situazioni oggettivamente definibili come “disastro ambientale”.

Il terzo caso è invece descritto in modo impreciso e comunque tale da far potenzialmente rientrare nella nozione di *disastro* anche situazioni che non hanno nulla di oggettivamente disastroso. La norma parla infatti di “*offesa alla pubblica incolumità*” che può essere desunta da svariati fattori, fra i quali anche soltanto, ad esempio, “*il numero delle persone offese*”.

*o esposte a pericolo*". Occorre a mio avviso dirlo apertamente e da subito: non può bastare un pericolo estremamente modesto, ma potenzialmente rivolto a un ampio numero di persone perché si abbia il gravissimo delitto di *disastro ambientale*. Se la nuova norma venisse interpretata in questo modo, verrebbe meno la sua proporzionalità e perciò anche la sua complessiva efficacia. Il secondo esempio di una disposizione imprecisa riguarda il nuovo reato di *omessa bonifica*, cui è dedicato l'art. 452-terdecies introdotto nel codice penale. La nuova disposizione punisce severamente chiunque, essendovi obbligato per legge, per un ordine del giudice o di un'autorità pubblica, "non provvede alla bonifica". Anche in questo caso, un'interpretazione proporzionata ed equilibrata della norma non potrebbe comportare che qualsiasi irregolarità nelle procedure di bonifica dia luogo alla sussistenza del nuovo reato.

Dai due esempi sinteticamente illustrati si evince l'estrema importanza del ruolo che la giurisprudenza potrà giocare nell'interpretazione delle nuove norme. Se i giudici recepiranno l'intento sistematico della riforma, che consiste nel



FOTO: D. BACHUBER - FLICKR, CC

differenziare radicalmente i gravi illeciti dalle violazioni modeste, il risultato applicativo complessivo sarà di grande efficacia ed equilibrio. Se invece l'orientamento giurisprudenziale prevalente sarà volto a ricercare – anche approfittando di alcune formulazioni oggettivamente discutibili delle nuove norme – l'interpretazione comunque più severa possibile della riforma, avremo una ulteriore occasione

perduta nella lunga ricerca di un diritto ambientale, anche sanzionatorio, veramente moderno e in linea con le indicazioni della normativa europea.

**Luciano Butti**

B&P Avvocati  
Professore a contratto di Diritto internazionale dell'ambiente,  
Facoltà di Ingegneria, Università di Padova

HUMAN HEALTH  
ENVIRONMENTAL HEALTH

PIÙ POTERE ALLA TUA SCIENZA PER GUIDARE IL TUO BUSINESS

OneSource  
Laboratory Services

Servizi e soluzioni  
 Sviluppo metodi  
 Gestione degli asset  
 Business Intelligence  
 Riparazione strumenti  
 Trasferimento di laboratori  
 Qualifica e validazione  
 Servizi di Information Technology  
 Servizi scientifici  
 Analytics e tool informatici per asset

I servizi per il laboratorio OneSource® di PerkinElmer ti offrono le soluzioni più avanzate per sostenere le sfide operative e di gestione degli asset che i laboratori di oggi devono affrontare. Le nuove competenze informatiche ridefiniscono e rivoluzionano costantemente il ruolo del fornitore di servizi. Scopri il più completo set di strumenti per dare più potere alla tua scienza e guidare il tuo business. OneSource: UN SOLO fornitore su cui puoi contare.

Per saperne di più: [www.perkinelmer.com/onesource](http://www.perkinelmer.com/onesource)

PerkinElmer®  
For the Better